

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 16 novembre 1890, *Ric. Ascheri c. Giunta prov. amm. di Porto Maurizio*.

Segretario comunale — Biennio di prova — Permanenza in ufficio — Mancanza di conferma sessennale (L. com. e prov., art. 12).

Dalla semplice permanenza in ufficio del segretario comunale dopo il biennio di prova, senza alcuna espressa o implicita deliberazione della rappresentanza comunale, non può arguirsi la sua conferma per un sessennio. (1)

La Sezione, ecc.—Considerato che le ragioni addotte dallo Ascheri per impugnare prima avanti la Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, ed ora avanti questa Sezione, il suo licenziamento, si fondano sull'erronea supposizione che l'art. 12 della legge com. e prov. del 10 febbraio 1889 contenga una disposizione simile a quella della legge 19 aprile 1885 relativa ai maestri elementari, ove è detto all'art. 7 che « *quando sei mesi prima dello spirare del biennio di prova il maestro non fu licenziato, s'intenderà nominato per un sessennio* »; e il ricorrente sostiene appunto che in pari modo non essendo stato licenziato prima del 12 luglio 1889, giorno in cui scadeva sotto l'impero della nuova legge comunale il periodo annuale della sua nomina, e datando questa da molto più di due anni, dovesse in virtù dell' art. 12 della legge predetta intendersi confermato per un sessennio;

Che però la legge comunale, a differenza di quella riguardante i maestri elementari, non ha stabilito a vantaggio dei segretari comunali questa massima, che la semplice omissione di licenziamento produca l'effetto della nomina per un sessennio ulteriore; ma dichiarando che dopo i due anni di prima nomina « *le conferme successive devono essere date almeno per sei anni* » è venuta a disporre soltanto che *qualora il Consiglio conceda al segretario comunale la conferma* dopo il biennio di prova, la conferma stessa non può avere una durata minore di sei anni;

Che dunque è richiesto indispensabilmente che da un atto del Consiglio comunale risulti, o espressamente od almeno implicitamente, la conferma in ufficio accordata al segretario, e solo per questo la legge determina il minimo della durata di tale conferma; nè contro cotesta disposizione d'ordine pubblico potrebbe avere efficacia, qualsiasi opposta deliberazione del Consiglio;

Che l'art. 171 della legge porge il mezzo di riparare all'inconveniente possibile, che si tentasse di eludere la legge, col non provvedere, dopo il biennio di prova, nè alla conferma, nè al licenziamento del segretario, riservandosi così di poterlo dismettere dall'ufficio alla fine d'ogni anno; poichè appunto per essere ciò contrario agl'intendimenti della legge, spetterebbe alla Giunta provinciale amministrativa di deliberare i provvedimenti d'ufficio che fossero del caso;

Che nella fattispecie di cui si tratta il Consiglio comunale di Dolcedo non pronunciò mai, ne espressamente, ne in modo implicito, la conferma nella carica di segretario a favore del ricorrente Giovanni Ascheri; e perciò non può avere applicazione il disposto dell'art. 12 della legge comunale, secondo cui le conferme successive al biennio di prova *devono essere date almeno per sei anni*;

Che dunque l'impugnata decisione 1° marzo 1890 rigettando il reclamo dell'Ascheri contro quella parte della deliberazione 26 dicembre 1889 del Consiglio comunale di Dolcedo che portava il licenziamento del ricorrente dalla carica di segretario comunale pel giorno 12 luglio 1890 in cui scadeva il periodo annuale computato dalla data della nomina di lui, non violò l'art. 12 della legge com. e prov.